



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID – 19. Ordinanza contingibile ed urgente per la limitazione delle attività degli esercizi di produzione e vendita di prodotti della panificazione e degli esercizi di vendita dei generi alimentari.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23/02/2020 n.6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in particolare l'art.3 c.2 dello stesso;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, avente ad oggetto “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Visto l'articolo 1, n. 1 del richiamato DPCM dell'11 marzo 2020 ove si dispone che: “*Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.*”

Visto l'articolo 1, n. 2 del richiamato DPCM dell'11 marzo 2020 ove si dispone che: “*Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.*”



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Rilevato che, nonostante la disposizione da ultimo richiamata menziona la possibilità di consentire le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e altre limitate eccezioni, e l'attività costante di informazione e sensibilizzazione promossa dal Comune di Barletta, si segnalano sul territorio comunale iniziative di esercizi preposti alla produzione e alla vendita di prodotti della panificazione e degli esercizi preposti alla vendita di generi alimentari in contrasto e difformi alle disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Al fine, quindi, di scongiurare ogni qualsiasi interpretazione che di fatto comporterebbe la possibilità del vanificarsi delle misure adottate per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto ed applicato l'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000, commi 4 e 5;

Visto l'art. 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6;

Visti i sopra richiamati DPCM dell'8, 9 e 11 marzo 2020;

ORDINA

Per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, la seguente disposizione:

- **Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività di produzione e vendita di prodotti della panificazione e di vendita di generi alimentari, in conformità a quanto consentito dal DPCM 11 marzo 2020, hanno l'obbligo della sospensione immediata di vendita di altre tipologie di prodotti riconducibili ai servizi di ristorazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo prodotti di pasticceria fresca, piatti pronti e prodotti di gastronomia).**
- **E' fatto divieto ai suddetti esercenti, altresì, come disposto dal DPCM 11 marzo 2020, di effettuare consegne a domicilio degli stessi prodotti.**

DISPONE

- Che le prescrizioni della presente ordinanza abbiano immediata efficacia;
- Che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p.



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Si da atto che la presente ordinanza viene comunicata al Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani;

Che la stessa è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione.

Dispone altresì:

- Che tutte le Forze di Polizia ed il Corpo di Polizia Locale sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza;
- Che l'Ufficio Stampa del Comune di Barletta è incaricato di darne tempestiva informazione attraverso gli organi di stampa

La presente Ordinanza è trasmessa:

- alla Prefettura di Barletta – Andria – Trani;
- al Comando di Polizia Locale ed ai Comando Compagnia Carabinieri – Commissariato di Pubblica Sicurezza – Gruppo Provinciale Guardia di Finanza
- Alle associazioni di categoria del settore.
- A norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge 241/90, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al tribunale regionale Amministrativo, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Dott. Cosimo Damiano Cannito